

Commiss. Trib. Prov. Lazio Frosinone Sez. II, Sent., 30-06-2017, n. 530

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FROSINONE

SECONDA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

FERRARA COSTANTINO - Presidente

ISOLA DONATO - Relatore

NUZZI MICHELE - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 190/2017

depositato il 16/03/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRES-ALTRO 2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2012

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE

proposto dai ricorrenti:

(...)

difeso da:

(...)

difeso da:

(...)

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, la società (...) S.r.l., rappresentata e difesa come in atti, impugna l'avviso di accertamento n. (...) dell'Agenzia delle Entrate di Frosinone, con cui si recuperano a tassazione imposte per l'anno 2012, previo verbale della Guardia di Finanza, Gruppo di Cassino.

L'avviso di accertamento riguarda i finanziamenti soci erogati nell'anno 2012, che vengono ritenuti dall'Ufficio come ricavi non contabilizzati, agendo ai sensi dell'articolo **39, secondo comma**, articoli **40 e 41 del D.P.R. n. 600 del 1973** (accertamento induttivo), poiché la società non avrebbe fornito una prova contraria.

Nel ricorso, la società giustifica che i versamenti sono stati eseguiti da uno dei soci, con la provvista procurata dai genitori, che avevano ampia disponibilità finanziaria, testimoniato da una scrittura privata di finanziamento tra i genitori e il socio e dai conti correnti degli stessi, su cui tali somme sono state prelevate. Eccepisce violazione dell'articolo **39 del D.P.R. n. 600 del 1973** per utilizzo del metodo induttivo, in assenza dei presupposti e mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'ufficio. Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Frosinone, si costituisce nel giudizio, presentando proprie controdeduzioni e sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento, poiché i finanziamenti dei soci, se ingiustificati, possono essere considerati ricavi in nero.

In data 23/06/2017 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Esaminata la produzione delle parti e la documentazione probatoria, la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

La Ctp di Frosinone, sezione 4, ha già affrontato un caso analogo, relativamente al ricorso proposto dalla stessa società per altra annualità, caratterizzata dagli identici presupposti, giudizio conclusosi con la sentenza n. 73/04/17 favorevole alla società, con motivazioni che questo Collegio condivide. Motivazioni che richiamano tra l'altro una precedente pronuncia, resa da questa sezione 2 su un caso speculare, sentenza n. 872/02/16, con principi da cui non v'è motivo per discostarsi.

L'avviso di accertamento è fondato sul metodo induttivo puro, ai sensi del richiamato articolo **39**, del **D.P.R. n. 600 del 1973**, in base al quale l'Ufficio può prescindere in tutto dalle scritture contabili e presumere l'esistenza di maggiori ricavi, ancorché la presunzione sia supportata da elementi gravi, precisi e concordanti e sempre che si sia in presenza di uno dei presupposti previsti dalla norma, che consentano di ricorrere a tale metodologia.

L'operato dell'Ufficio, tuttavia, parte dalla considerazione che i finanziamenti erogati dai soci siano ricavi extracontabili, ribaltando automaticamente sul contribuente l'onere di provare il contrario di tale assunto, senza alcun indizio che avvalorino tale presunzione, se non l'esistenza dei finanziamenti stessi così come attinti dalle scritture contabili.

In sostanza, prima ancora di provare l'inattendibilità delle scritture contabili e quindi i presupposti per disconoscerle e agire in via presuntiva, l'Agenzia delle Entrate parte dall'assunto che le stesse siano inattendibili e chiede direttamente la prova contraria.

Il quadro presuntivo su cui si basa l'accertamento, dunque, appare debole e non adeguato rispetto ai requisiti richiesti dalle norme applicate e, in particolare, dall'articolo **39, secondo comma**, del **D.P.R. n. 600 del 1973**.

A fronte di ciò, il contribuente offre una dimostrazione contraria, sostenendo e provando che i finanziamenti soci non siano ricavi in nero, bensì somme erogate dal socio, con denaro che gli è stato anticipato dai genitori, come risulta dalla scrittura privata tra le parti e dai conti correnti bancari, su cui giacevano tali disponibilità finanziarie.

Dunque, si contrappongono da un lato l'assunto dell'Ufficio, che invoca direttamente un'inversione dell'onere probatorio, spostandolo sul contribuente, pur in assenza di elementi che lo consentano; dall'altro, la società, che si trova a dover fornire una prova negativa, volta a dimostrare la non sussistenza di un fatto comunque non provato dall'Ufficio, su cui incombeva l'onere primario.

Su tale aspetto, appare consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui deve darsi ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente solo nel caso in cui l'Ufficio abbia assolto all'onere, sullo stesso incombente in via primaria, di fondare l'accertamento su elementi presuntivi dotati dei caratteri di gravità , precisione e concordanza (Cass. 16980/2015, Cass. 23550/2014 e Cass. 9784/2010).

Nell'ottica del quadro complessivamente delineato, la prova contraria della società può ritenersi sufficiente a vincere le presunzioni a cui giunge l'avviso di accertamento.

Si aggiunga poi che i suddetti finanziamenti non possono essere disconosciuti per il solo fatto che siano stati eseguiti in contanti, quindi senza una precisa tracciabilità, e pretendendo dal contribuente una prova impossibile della tracciabilità stessa. In tema di operazioni in contanti, la prova può e deve necessariamente essere indiziaria, non essendo consentito provare (ne quindi pretendere) la piena tracciabilità delle somme. Giova in tal senso ricordare l'orientamento assunto da questa Commissione in una recente pronuncia, secondo cui "non è fondata l'ipotesi dell'Ufficio per cui risultando tali somme erogate in contanti mancherebbe una correlazione certa e la tracciabilità tra l'eredità e i finanziamenti soci, poiché ragionando in questo modo risulterebbe sempre impossibile per il contribuente fornire la giustificazione per le operazioni eseguite in contanti. E quindi ogni volta che si è di fronte un'operazione in contanti, il contribuente potrebbe sempre essere sottoposto ad accertamento senza possibilità alcuna di fornire una prova contraria, considerando che il denaro contante non si può tracciare. Appare plausibile, quindi, la prova fornita dai contribuenti..." (Ctp di Frosinone, sentenza n. 1043/02/15).

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione accoglie il ricorso e alla luce dei precedenti ritiene di dover condannare alle spese in base al criterio di soccombenza, spese che si liquidano nella misura di Euro 2.000,00 oltre accessori.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE

Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre iva e cpa.

Così deciso in Frosinone, il 23 giugno 2017.